

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis  
n. 15**

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore CANDIANI)*

*approvata nella seduta del 18 dicembre 2014*

SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI «AFFRONTARE LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILIERA ALIMENTARE TRA IMPRESE» (COM(2014) 472) (ATTO COMUNITARIO N. 49)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 2015**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che esso è diretto a favorire rapporti commerciali corretti e duraturi e condizioni di parità tra gli operatori della filiera alimentare, contribuendo a ridurre gli effetti dannosi e i possibili ostacoli transfrontalieri causati dalle pratiche commerciali sleali, in particolare per le PMI (piccole e medie imprese), e che a tal fine propone una combinazione di quadri volontari e regolamentari, tenendo conto della diversità delle situazioni e degli approcci a livello nazionale;

considerato che alcuni sviluppi avvenuti negli ultimi decenni, come la concentrazione e l'integrazione verticale crescenti dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione europea, hanno determinato cambiamenti strutturali nella filiera alimentare, contribuendo a creare una situazione caratterizzata da livelli molto diversi di potere contrattuale e da squilibri economici nei rapporti commerciali individuali fra gli operatori, e che benché le differenze di potere contrattuale siano comuni e legittime nei rapporti commerciali, il loro abuso ha portato a pratiche commerciali sleali;

considerato che il Libro verde della Commissione europea (COM(2013) 37), del 31 gennaio 2013, tra le principali categorie di pratiche commerciali sleali individua: l'abuso retroattivo da parte del *partner* commerciale di condizioni contrattuali non precise, ambigue o incomplete; il trasferimento eccessivo e imprevedibile da parte del *partner* di costi o rischi sulla controparte; l'uso da parte del *partner* commerciale di informazioni riservate; la cessazione o l'interruzione non giustificate del rapporto commerciale; a cui si aggiunge come prassi problematica anche la restrizione territoriale dell'offerta, imposta, per esempio, da fornitori multinazionali ai dettaglianti, per impedire loro di rifornirsi di merci identiche altrove;

apprezzati gli interventi suggeriti nella Comunicazione, diretti all'instaurazione di un efficace quadro europeo contro le pratiche commerciali sleali, tra i quali: l'adozione generalizzata da parte del mercato della *Supply Chain Initiative* (l'iniziativa della catena di fornitura), sviluppata nell'ambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare; la normazione al livello dell'UE dei principi per le buone prassi; e l'assicurare a livello nazionale un controllo efficace del rispetto delle norme,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento l'iniziativa di autoregolamentazione denominata «*Supply Chain Initiative*», condivide la proposta di promuoverne l'adozione generalizzata in tutti gli Stati dell'Unione europea, ritenendo essen-

ziale assicurare condizioni operative eguali o equiparabili di correttezza e buone prassi a tutte le imprese operanti nel territorio dell'Unione europea, al fine di evitare distorsioni nei livelli di concorrenza e al fine di assicurare una maggiore diffusione dei benefici economici derivanti dall'assenza di pratiche commerciali sleali;

al riguardo, ritiene inoltre essenziale affrontare in modo efficace il problema del cosiddetto «fattore paura», in cui la parte più debole in un rapporto commerciale nella filiera alimentare (solitamente una PMI) teme che il ricorso al giudice possa indurre la parte più forte a porre fine al rapporto commerciale, prevedendo forme di ricorso anonimo o riservato e l'individuazione di organismi di controllo indipendenti a livello nazionale, competenti a ricevere i ricorsi e ad effettuare controlli sul rispetto delle norme contro le pratiche commerciali sleali;

apprezzando il mantenimento della competenza sulla materia al livello nazionale, ritiene tuttavia utile e opportuno emanare a livello dell'Unione una normativa di armonizzazione dei requisiti minimi o dei principi per le buone prassi, come quelli proposti nell'ambito della citata *Supply Chain Initiative* (accordi scritti, prevedibilità nelle modifiche agli accordi, rispetto degli accordi presi, correttezza delle informazioni, riservatezza, responsabilità per i rischi, motivazione delle richieste), al fine di assicurare la più ampia diffusione delle buone pratiche di correttezza commerciale e la maggiore responsabilizzazione in tal senso da parte degli Stati membri.

